

COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

TITOLO 01 - IL COMUNE

L'AUTONOMIA COMUNALE E LO STATUTO

ART. 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

01. LO STATUTO DEL COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI, E' ESPRESSIONE DEL SUO POTERE DI GOVERNO LOCALE E DELLA SUA AUTONOMIA. E' ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE CIVICA, STRUMENTO DI AUTOGOVERNO DEI CITTADINI, DELLA LORO LIBERA ASSOCIAZIONE E PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA. TROVA RIFERIMENTI LEGISLATIVI NEGLI ARTT. 03 - 05 - 128 DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, NEL QUADRO DI PRINCIPI DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 , DEL D.P.R. 616/78 , DEGLI ARTT. 117 E 118 DELLA COSTITUZIONE E DELLE LEGGI REGIONALI PER QUANTO DI COMPETENZA.

02. NEI LIMITI FISSATI DALLE LEGGI COSTITUZIONALI, DA QUELLE AD ESSE COLLEGATE, DALLA LEGGE 142/90 E DAI PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO LO STATUTO PONE LE NORME CON LE QUALI IL COMUNE, ENTE LOCALE, AUTODETERMINA IL PROPRIO MODO DI ESSERE, RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE INDIVIDUA E CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO NELLA GIUSTIZIA E NELLA PACE.

03. RAPPRESENTA LA COMUNITA' DEI CITTADINI E NE E' AL SERVIZIO, CURANDONE GLI INTERESSI, SENZA DISTINZIONI DI SESSO, RAZZA, RELIGIONE, LINGUA, OPINIONI E CONDIZIONI PERSONALI.

04. TUTELA I DIRITTI E GLI INTERESSI FONDAMENTALI DEGLI STRANIERI PRESENTI SUL TERRITORIO SECONDO LA CARTA DELL'ONU.

05. TUTELA DIRITTI DEI SOGGETTI PIU' DEBOLI PROMUOVENDO E ADOTTANDO POLITICHE APPROPRIATE IN PARTICOLARE IN FAVORE DEI MINORI, DEI MALATI, DEGLI ANZIANI, DEGLI EMARGINATI SOCIALI, DEGLI HANDICAPPATI, DEGLI ALCOLISTI, DEI CARCERATI E DEI TOSSICO-DIPENDENTI.

06. PROMUOVE L'ISTITUZIONE DI UNA CONSULTA PER I SERVIZI SOCIALI DA REALIZZARSI CON APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 02

FINALITA'

01. IL COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI NATO DALLA FUSIONE VOLONTARIA DI DUE COMUNI SI PROPONE, ADOTTANDO LO STATUTO, DI RINNOVARE IN TERMINI DI MODERNA EFFICIENZA GESTIONALE, LA PRATICA DEL BUON GOVERNO, L'ASSUNZIONE RESPONSABILE DEI DIRITTI E DEI DOVERI DELLA CITTADINANZA, IL SERVIZIO PUBBLICO: VALORI CHE SONO STATI, PER RAGIONI STORICHE, CIVILI E RELIGIOSE, LARGAMENTE CONDIVISI NELLA CULTURA PIU' GENERALE DI QUESTA COMUNITA' VALLIGIANA.

02. QUESTO COMUNE SI RICONOSCE NEI PRINCIPI E NEI VALORI DI GIUSTIZIA E DI LIBERTA' PROPRI DELLA RESISTENZA E NELL'IDEA CHE, NEL 1943 , UN GRUPPO DI UOMINI DELLA RESISTENZA DI QUESTA VALLE MANIFESTO' NELLA DICHIARAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE POPOLAZIONI ALPINE, DETTA CARTA DI CHIVASSO DAL LUOGO DOVE FU PROCLAMATA: UNA RIFORMA DELLA REPUBBLICA ITALIANA IN SENSO FEDERALISTA, UNA RIFORMA DEGLI ENTI LOCALI, IN SENSO AUTONOMISTA. SI RICONOSCE ALTRESI' NEI PRINCIPI DI COLLABORAZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE DELL'UNITA' EUROPEA POLITICA ED ECONOMICA.

03. COME LIVELLO DI GOVERNO IMMEDIATAMENTE VICINO ALLA COMUNITA'

LOCALE, IL COMUNE HA COMPETENZA GENERALE E GLI SPETTANO LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN OGNI QUESTIONE E MATERIA DELLA VITA SOCIALE DEI CITTADINI. DOVE NON PUO' DISPORRE DIRETTAMENTE A VANTAGGIO DELLA POPOLAZIONE SI AVVALE DEL POTERE DI ESTERNAZIONE NEI CONFRONTI DI ALTRI LIVELLI E SOGGETTI DI GOVERNO. OGNI VOLTA CHE SIA RITENUTO NECESSARIO O UTILE, PROMUOVE E PARTECIPA A FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE, AD ACCORDI DI PROGRAMMA I PIU' AMPI POSSIBILI. TUTELA, PROMUOVE E FAVORISCE INIZIATIVE E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO EDI ASSOCIAZIONE VOLTE AL BENE ED AL PROGRESSO DELLA COMUNITA' LOCALE, ALLA TUTELA ED ASSISTENZA DEI CITTADINI PIU' DEBOLI.

04. IL COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI, RAPPRESENTANDO GLI INTERESSI ED INTERPRETANDO LE OPPORTUNITA' DI UNA REALTA' COMUNITARIA CHE HA VISSUTO E VIVE UNA STORIA DI RELAZIONI E SOLIDARIETA' INTERNAZIONALI, ESERCITA AZIONI APERTE AL CONFRONTO DI APPORTI CULTURALI, DI ESPERIENZE AMMINISTRATIVE, DI SCAMBI, DI GEMELLAGGI, DI COOPERAZIONE TRA ENTI LOCALI, GRUPPI SOCIALI, ESPONENTI DI INTERESSI COLLETTIVI, ANCHE OLTRE I CONFINI DELLA REPUBBLICA ITALIANA.

ART. 03

PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

01. IL COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI AVVALENDOSI DI STRUMENTI QUALI LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LA TUTELA AMBIENTALE, LA TUTELA SOCIALE E SANITARIA, PROMUOVE E REGOLA LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DELLA COMUNITA' LOCALE, REGOLA E TUTELA L'USO DEL TERRITORIO, FAVORISCE IL RECUPERO E LA RIVITALIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI E DEI CENTRI STORICI, TUTELA LA CONSERVAZIONE DELL'AMBIENTE NATURALE E LA SUA VIVIBILITA' CONDUCENDO POLITICHE DI SVILUPPO CHE NON ALTERINO L'ECOSISTEMA IN QUANTO BENE INSOSTITUIBILE PER IL BENESSERE COLLETTIVO E LA MIGLIOR QUALITA' POSSIBILE DI VITA PER L'INDIVIDUO.

02. NELLO SPIRITO DI UNA CONCRETA APPLICAZIONE DELLA RISOLUZIONE 192/88 DEL CONSIGLIO D'EUROPA (CONFERENZA PERMANENTE DEI POTERI LOCALI), IL COMUNE PROMUOVE L'APPRENDIMENTO E LA DIFFUSIONE DELLE LINGUE COME STRUMENTI DI CONOSCENZA, DI COMUNICAZIONE TRA PERSONE E POPOLI. IN PARTICOLARE:

A) TUTELA E VALORIZZA LE LINGUE E LE PARLATE LEGATE ALLA MEMORIA STORICA ED ALL'IDENTITA' CULTURALE DELLA NOSTRA GENTE: L'OCCITANO ALPINO, IL PIEMONTESE ED IL FRANCESE ALLE QUALI RICONOSCE PARI IMPORTANZA E DIGNITA' DELLA LINGUA ITALIANA;

B) IL COMUNE RISPETTA LA TOPONOMASTICA ORIGINARIA QUALE PATRIMONIO STORICO DELLA COMUNITA' A PRESCINDERE DALLA LINGUA IN CUI ESSA SI E' ESPRESSA. IL COMUNE INFINE PROMUOVE E FAVORISCE IL RECUPERO DELLE ATTITUDINI E DEI VALORI STORICI TRADIZIONALI E CULTURALI DELL'INSIEME SOCIALE IN QUANTO SEGNALE DI UNA PROPRIA IDENTITA' E VOCAZIONE ATTUALE, TRA QUESTO LA COLTIVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA PIETRA DI LUSERNA SAN GIOVANNI (GNEISS LAMELLARE).

03. IL COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI E' MONTANO, E FA PARTE DELLA COMUNITA' MONTANA VAL PELLICE. A MOTIVO DI QUESTA SUA NATURA E NELLA PROSPETTIVA DEL RIASSETTO AMMINISTRATIVO DELL'AREA

TERRITORIALE PIEMONTESE, DELLA NASCITA DELL'AREA CITTA' METROPOLITANA, QUESTO COMUNE E' FAVOREVOLE ALLA CREAZIONE DI UN DIVERSO ASSETTO DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI, NELLE QUALI POSSA COSTITUIRSI UNA STRUTTURA OPERATIVA OMOGENEA PER L'AREA ALPINA DOTATA DI REALE AUTONOMIA DI PROGRAMMAZIONE E DI GESTIONE E SI PROPONE DI FAVORIRLA SOPRATTUTTO PER UNA MIGLIOR QUALITA' DELLA VITA NEL TERRITORIO IN RAPPORTO AD UNA PIU' EQUA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE ED IN FUNZIONE DI UN POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO DEI SERVIZI E DELLA LORO QUALITA'.

04. IL COMUNE RACCORDA LE SUE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CON QUELLE CHE SPETTANO, IN AMBITI DI ZONA INTERCOMUNALE O PROVINCIALE, ALLA PROVINCIA. COADIUVA L'ENTE PROVINCIA NEI SUOI COMPITI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE ED AMBIENTALE. SI FA PARTE ATTIVA

CON ESSA E CON I COMUNI VICINI, OGNI QUALVOLTA SIA OPPORTUNO PER COLLABORAZIONI ED AZIONI UNITARIE.

05. IL COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI CONCEPISCE IL RUOLO DELLA COMUNITA' MONTANA COME DECISIVO NELL'AZIONE DI GOVERNO DEL TERRITORIO MONTANO, INTESO COME AREA VASTA, DEI PROBLEMI ED INTERESSI DELLA SUA POPOLAZIONE E DELLE SUE OPPORTUNITA'. IL COMUNE SI AVVALE DELLA COMUNITA' PER PROMUOVERE LA PROPRIA VALORIZZAZIONE, PROGRAMMARE I PROPRI OBIETTIVI IN SINTONIA CON GLI ALTRI COMUNI DELLA VAL PELLICE, COME OCCASIONI PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI DI CIASCUN COMUNE EDI TUTTI, A VANTAGGIO DELLA GENTE DI MONTAGNA. IL COMUNE MIRA PERCIO' A POTENZIARE IL RUOLO E L'EFFICACIA OPERATIVA DELLA COMUNITA' MONTANA ED A RAFFORZARE I RAPPORTI ISTITUZIONALI CON I COMUNI ASSOCIATI.

ART. 04

TERRITORIO - SEDE COMUNALE - STEMMA E GONFALONE

01. IL TERRITORIO COMUNALE DI LUSERNA SAN GIOVANNI E' COSTITUITO DAL CAPOLUOGO AIRALI DALLE DUE FRAZIONI STORICHE DI LUSERNA E DI SAN GIOVANNI, DAI NUCLEI STORICI COLLINARI E DI PIANURA DI BASTIA, BOER, MUSTON, NAZZAROTTI, ODIN, PEYROT, PRIORATO, SUBILIA, PRALAFERA, VALENTINO, BAUSSAN, MONNET, BOCCIARDINO, GOSS, JALLA', MALANOT, PECOUL, COPERTILI, MADDALENA E FRANCHINO, DAI TERRENI CIRCOSCRITTI ALLE MAPPE CATASTALI DAL FOGLIO 01 AL 24 , CON UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA, DI 17,73 KMQ; CONFINA CON I TERRITORI DEI COMUNI DI ANGROGNA, BRICHERASIO, BIBIANA, LUSERNETTA, BAGNOLO PIEMONTE, RORA', TORRE PELLICE.

02. LA SEDE COMUNALE E' UBICATA NELL'AGGLOMERATO URBANO DEGLI AIRALI. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE, SALVO CASI ECCEZIONALI O PER PARTICOLARI ESIGENZE.

03. IL COMUNE HA UNO STEMMA ED UN GONFALONE CON DISEGNATA IN CAMPO AZZURRO UNA LUCERNA D'ORO ACCESA DI ROSSO ACCOMPAGNATA IN CAPO DA SETTE STELLE MALORDINATE D'ORO, AVVOLTA DA RAMI DI QUERCIA E ALLORO, CON SOTTOSTANTE SCRITTA IN LATINO: LUX IN TENEBRIS LUCET E SORMONTATA DA UNA CORONA TURRITA DORATA CON L'INTERNO ROSSO.

ART. 05

ALBO PRETORIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD ALBO PRETORIO, PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRALITA' E FACILITA' DI LETTURA.

03. IL SEGRETARIO CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL 01 COMMA AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

TITOLO 02 - L'ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO 01 - GLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

ART. 06

ORGANI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

SEZIONE 01

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 07

PRINCIPI GENERALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' IL MASSIMO ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE, RAPPRESENTA L'INTERA COMUNITA'.

02. IL CONSIGLIO, COSTITUITO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE, HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

ART. 08

COMPETENZE E ATTI BUROCRATICI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE POTESTA' E LE SUE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI.

02. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA'.

03. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, PERSEGUENDO IL RACCORDO CON PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE, E STATALE.

04. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE.

ART. 09

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE OGNI QUALVOLTA SE NE RAVVISI LA NECESSITA'.

02. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO DAL SINDACO CHE FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO, SENTITA LA GIUNTA COMUNALE, E NE PRESIEDE I LAVORI, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

03. GLI ADEMPIMENTI PREVISTI AL 02 COMMA, IN CASO DI DIMISSIONI, DECADENZA, RIMOZIONE O DECESSO DEL SINDACO, SONO ASSOLTI DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

04. LA CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI VIENE FATTA DAL SINDACO CON AVVISI SCRITTI, DA CONSEGNARSI A DOMICILIO ED IN OGNI CASO IN UN TERMINE NON SUPERIORE AI VENTI GIORNI, QUANDO LO RICHIEDA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI, INSERENDO ALL'ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI RICHIESTE.

05. LA CONSEGNA DEVE RISULTARE DA DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE.

06. L'AVVISO CON L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARSI DEVE ESSERE CONSEGNATO AI CONSIGLIERI ALMENO TRE GIORNI LIBERI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA.

07. TUTTAVIA NEI CASI D'URGENZA, BASTA CHE L'AVVISO COL RELATIVO ELENCO SIA CONSEGNATO 24 ORE PRIMA.

08. L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARSI NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVE, SOTTO LA RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO, ESSERE PUBBLICATO NELL'ALBO PRETORIO LO STESSO GIORNO DELLA NOTIFICA AI CONSIGLIERI.

ART. 10

COMMISSIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENO COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE, O SPECIALI DI CUI SONO CHIAMATI A FAR PARTE CONSIGLIERI COMUNALI, RAPPRESENTANTI DI ORGANISMI OPERANTI SUL TERRITORIO E PERSONE DI PROVATA ESPERIENZA.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL LORO NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE, NEL RISPETTO DEI CRITERIO PROPORZIONALE PER QUANTO RIGUARDA I CONSIGLIERI COMUNALI. ESSE DURANO IN CARICA FINO ALLE ELEZIONI DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE.

03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI SINDACO, ASSESSORI, ORGANISMI OPERANTI SUL TERRITORIO, ESPERTI, FUNZIONARI E RAPPRESENTATI DI GRUPPI CULTURALI, SOCIALI, POLITICI ED ECONOMICI PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.

04. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA ESSI LO RICHIEDANO.

05. LE SEDUTE DELLE COMMISSIONI NON SONO PUBBLICHE SALVO I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

06. LA NOMINA DEL PRESIDENTE E' COMPITO DELLA COMMISSIONE.

ART. 11

ATTRIBUZIONI

01. COMPITO PRINCIPALE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E' DI COOPERARE CON IL CONSIGLIO E CON LA GIUNTA COMUNALE PER FAVORIRE IL MIGLIOR ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI.

02. COMPITO DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE E DI QUELLE SPECIALI E'

L'ESAME DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE O GENERALE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 12

CONSIGLIERI

01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE; ESSI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA'.

02. LE FUNZIONI DI CONSIGLIERE ANZIANO SONO ESERCITATE DAL PIU' ANZIANO DI ETA'.

03. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNALE AL SINDACO, CHE DEVE INCLUDERLE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI DALLA LORO PRESENTAZIONE E SONO IRREVOCABILI DALLA PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO.

ART. 13

DIRITTI DEI CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA EDI CONTROLLO SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SECONDO I MODI E LE FORME STABILITE RISPETTIVAMENTE DAI REGOLAMENTI COMUNALI E DALLA LEGGE

02. HANNO DIRITTO DI PRESENTARE MOZIONI, INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE SECONDO I MODI E LE FORME STABILITI DA REGOLAMENTO.

03. POSSONO SVOLGERE INCARICHI SU DIRETTA ATTRIBUZIONE DEL SINDACO IN MATERIE CHE RIVESTANO PARTICOLARE RILEVANZA PER L'ATTIVITA' DELL'ENTE.

04. I CAPIGRUPPO CONSILIARI, COSI' COME INDIVIDUATI IN SENO AI RISPETTIVI GRUPPI, ESPRIMONO IL PROPRIO PARERE AL SINDACO SULLE NOMINE DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE, EFFETTUATE DALLO STESSO QUANDO IL CONSIGLIO NON PROVVEDE.

05. PER L'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE, NONCHE' DALLE AZIENDE ED ENTI DIPENDENTI DAL MEDESIMO, TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO.

06. I CONSIGLIERI POSSONO VOLONTARIAMENTE ASTENERSI DAL VOTARE TUTTE LE VOLTE CHE LO REPUTINO OPPORTUNO, TRANNE, I CASI IN CUI L'ASTENSIONE RISULTI OBBLIGATORIA PER LEGGE.

07. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE.

ART. 14

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DEI VOTI PER OGNI LISTA.

02. IL REGOLAMENTO DEVE PREVEDERE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

ART. 15

PRESIDENZA E SVOLGIMENTO SEDUTE CONSILIARI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' PRESIEDUTO DAL SINDACO O, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, DA CHI LO SOSTITUISCE AI SENSI DELL' ARTT. 29 .

02. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE SONO PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO NEI CASI DI CUI AL 03 COMMA DELL' ARTT. 09 .

03. CHI PRESIEDE L'ADUNANZA DEL CONSIGLIO E' INVESTITO DEL POTERE DISCREZIONALE PER MANTENERE L'ORDINE, L'OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI E LA REGOLARITA' DELLE DISCUSSIONI E DELLE DELIBERAZIONI. IN PARTICOLARE HA LA FACOLTA' DI SOSPENDERE E SCIogliere L'ADUNANZA E ORDINARE LA ESPULSIONE DI CHIUNQUE SIA CAUSA DI DISORDINE.

04. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE, SALVO I CASI IN CUI LA DISCUSSIONE VERTA SU QUESTIONI CONCERNENTI PERSONE.

05. IL CONSIGLIO E' VALIDAMENTE RIUNITO CON L'INTERVENTO DI ALMENO LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 16

VOTAZIONI

01. IL CONSIGLIO, DI REGOLA, DELIBERA CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI E SOLO SU ARGOMENTI ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

02. LE VOTAZIONI, COMPRESSE QUELLE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE, SONO DI NORMA PALESI, RESE PER ALZATA DI MANO OVVERO, AD INIZIATIVA DEL PRESIDENTE O A RICHIESTA DI ALMENO 1/3 DEI CONSIGLIERI PRESENTI, PER APPELLO NOMINALE.

03. VENGONO SVOLTE A SCRUTINIO SEGRETO LE VOTAZIONI CONCERNENTI PERSONE O PER LE QUALI VI E' RICHIESTA DI SCRUTINIO SEGRETO DA PARTE DI 1/3 DEI CONSIGLIERI PRESENTI.

04. NELLE VOTAZIONI PALESI I CONSIGLIERI CHE DICHIARANO DI ASTENERSI DAL VOTO NON SI COMPUTANO NEL NUMERO DEI VOTANTI, MA SOLTANTO NEL NUMERO NECESSARIO A RENDERE LEGALE L'ADUNANZA.

05. NELLE VOTAZIONI RESE A SCRUTINIO SEGRETO LE SCHEDE BIANCHE, LE NON LEGGIBILI E LE NULLE SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI.

06. PER LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DI CUI ALL' ARTT. 32 LETTERA N), DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , SI APPLICA, IN DEROGA AL DISPOSTO DEL COMMA 01 , IL PRINCIPIO DELLA MAGGIORANZA RELATIVA.

07. QUANDO DEVE ESSERE ASSICURATA LA RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE, NEL NUMERO AD ESSE SPETTANTI, SONO PROCLAMATI ELETTI I DESIGNATI DELLE MINORANZE STESSE CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI.

08. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.

ART. 17

VERBALIZZAZIONE

01. IL SEGRETARIO DEL COMUNE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO E NE REDIGE IL VERBALE CHE SOTTOSCRIVE INSIEME CON IL SINDACO O CHI PRESIEDE L'ADUNANZA.
02. IL PROCESSO VERBALE E' STESO IN FORMA RIASSUNTIVA CONTENENTE I PUNTI PRINCIPALI DELLA DISCUSSIONE E DEVE ESSERE APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.
03. OGNI CONSIGLIERE HA DIRITTO CHE, NEL VERBALE, SI FACCIA CONSTARE IL SUO VOTO E I MOTIVI DEL MEDESIMO E DI INSERIRE EVENTUALI RETTIFICHE AL VERBALE STESSO.

ART. 18

PUBBLICAZIONE E CONTROLLO DELLE DELIBERAZIONI

01. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE SOTTOSCRITTE DAL SEGRETARIO E DAL SINDACO O DA CHI PRESIEDE L'ADUNANZA, SONO PUBBLICATE E SOTTOPOSTE AL CONTROLLO NEI MODI E NELLE FORME STABILITE DALLA LEGGE.
02. LE DELIBERAZIONI SONO CONSERVATE PRESSO L'UFFICIO DI SEGRETERIA, UNITAMENTE AGLI ESTREMI DI ESECUTIVITA' E ALLE EVENTUALI ORDINANZE DI ANNULLAMENTO DA PARTE DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO.

SEZIONE 02

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 19

PRINCIPI GENERALI

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.
02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA', DELLA TRASPARENZA E DELLA EFFICIENZA.
03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DEL PROGRAMMA POLITICO APPROVATO PER L'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.
04. ESAMINA COLLEGIALMENTE GLI ARGOMENTI DA PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 20

COMPOSIZIONE ED ELEZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DA SEI ASSESSORI.
02. LA GIUNTA E' ELETTA NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE, ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO. LA LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI ASSESSORI ALLEGATA AL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DEVE INDICARE LE DELEGHE CHE IL SINDACO HA INTENZIONE DI CONFERIRE AI SINGOLI ASSESSORI.

03. LE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO ED ASSESSORE SONO STABILITE DALLA LEGGE.

04. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, ESCLUSO IL CASO DI DIMISSIONI SINGOLE, RESTANO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

ART. 21

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL SINDACO, O DA CHI NE FA LE VECI, CHE NE STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO, TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI, NE DIRIGE E COORDINA L'ATTIVITA', ASSICURANDO L'UNITA' DELL'INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO E LA COLLEGIALITA' DELLE RELATIVE DECISIONI.

02. LA GIUNTA E' VALIDAMENTE RIUNITA CON L'INTERVENTO DI ALMENO QUATTRO DEI SUOI COMPONENTI.

03. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE.

ART. 22

COMPETENZE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA PROVVEDE:

A) A DARE ATTUAZIONE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO MEDIANTE PROVVEDIMENTI IMPLICANTI SCELTE GENERALI O, COMUNQUE, ESERCIZIO DI DISCREZIONALITA' POLITICA O DI AMPIA DISCREZIONALITA' AMMINISTRATIVA, INDICANDO GLI SCOPI DA RAGGIUNGERE, I MEZZI DA IMPIEGARE, I CRITERI E LE MODALITA' DA SEGUIRE DA PARTE DEGLI ALTRI ORGANI COMUNALI NELL'ESERCIZIO DELLE RISPETTIVE FUNZIONI ESECUTIVE E GESTIONALI;

B) A SVOLGERE ATTIVITA' PROPOSITIVA E D'IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO, TRA L'ALTRO, PRESENTANDO LE PROPOSTE DELLE DELIBERAZIONI DEGLI ATTI FONDAMENTALI AD ESSA RISERVATE DALLO STATUTO;

C) A RIFERIRE AL CONSIGLIO, ANNUALMENTE E SECONDO LE ULTERIORI SCADENZE FISSATE DAL CONSIGLIO STESSO, SULLA PROPRIA ATTIVITA';

D) AD ADOTTARE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO ATTRIBUITI DALLA LEGGE O DALLO STATUTO AD ALTRI ORGANI.

ART. 23

DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA E DEI SINGOLI COMPONENTI

01. LA DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA, LA SUA DECADENZA E LA SUA CESSAZIONE A SEGUITO DI MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, SONO REGOLATE DALLA LEGGE.

02. LA DECADENZA DEL SINDACO COMPORTA LE DIMISSIONI DELL'INTERA GIUNTA.

03. LA CESSAZIONE DALL'UFFICIO DEL SINDACO PER ALTRA CAUSA, DIVERSA DALLE DIMISSIONI E DALLA DECADENZA COMPORTA LA SUA SOSTITUZIONE CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE PER QUELLA DEI SINGOLI ASSESSORI; IN TAL CASO IL CONSIGLIO E' CONVOCATO E PRESIDUTO DALL'ASSESSORE ANZIANO.

ART. 24

CESSAZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA

01. I SINGOLI ASSESSORI CESSANO DALLA CARICA PER:

- A) DIMISSIONI;
- B) REVOCA;
- C) ALTRA CAUSA.

02. LE DIMISSIONI DA MEMBRO DELLA GIUNTA SONO PRESENTATE AL SINDACO, IL QUALE LE ISCRIVE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO PERCHE' NE PRENDA ATTO. LE DIMISSIONI POSSONO ESSERE SEMPRE RITIRATE PRIMA DELLA PRESA D'ATTO DA PARTE DEL CONSIGLIO.

03. LE MODALITA' DELLA REVOCA DEI SINGOLI ASSESSORI, SONO DISCIPLINATE DALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

04. NEL CASO DI CESSAZIONE DALL'UFFICIO DEI SINGOLI ASSESSORI, SI PROVVEDE ALLA SOSTITUZIONE SU PROPOSTA DEL SINDACO.

05. NEI CASI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI, IL CONSIGLIO PROVVEDE ALLA SOSTITUZIONE A SCRUTINIO PALESE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 25

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA DELIBERA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI E A SCRUTINIO SEGRETO NEI CASI CONCERNENTI LE PERSONE.

02. LA GIUNTA, IN CASO D'URGENZA, E SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', PUO' ADOTTARE DELIBERAZIONI CONCERNENTI VARIAZIONI DI BILANCIO, DA SOTTOPORRE ALLA SUCCESSIVA RATIFICA DEL CONSIGLIO ENTRO I SUCCESSIVI 60 GIORNI, PENA LA DECADENZA.

03. OVE IL CONSIGLIO NEGLI LA RATIFICA O MODIFICHI LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA, LA GIUNTA STESSA O IL CONSIGLIO NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE, ADOTTANO I NECESSARI PROVVEDIMENTI PER REGOLARE I RAPPORTI GIURIDICI E CONTABILI EVENTUALMENTE SORTI SULLA BASE DELLE DELIBERAZIONI NON RATIFICATE O MODIFICATE.

04. OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA DEVE RECARE I PARERI E LE ATTESTAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 30 E 31 .

05. I PARERI NEGATIVI DI CUI AGLI ARTT. 30 E 31 , ESPRESSE DA UNO O PIU' DEI SOGGETTI COMPETENTI AL RILASCIO NON IMPEDISCE L'ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE, PURCHE' SIANO MOTIVATE LE RAGIONI CHE INDUCANO AL CONTRARIO AVVISO LA GIUNTA, CHE SI ASSUME L'INTERA RESPONSABILITA' DELL'ATTO.

06. LE DELIBERAZIONI, SOTTOSCRITTE DAL SINDACO O DA CHI NE FA LE VECI E DAL SEGRETARIO, SONO PUBBLICATE E SOTTOPOSTE AL CONTROLLO EVENTUALE NEI MODI E CON LE FORME STABILITE DALLA LEGGE.

ART. 26

VERBALIZZAZIONE

01. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA, NE REDIGE VERBALE, CONSISTENTE NELLA RACCOLTA, IN ORDINE DI APPROVAZIONE, DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE, IVI COMPRESSE LE PROPOSTE AL CONSIGLIO, NONCHE', A RICHIESTA DELLA GIUNTA EDI CIASCUN COMPONENTE,

DELLE ANNOTAZIONI SUI PUNTI PRINCIPALI DELLA DISCUSSIONE.

02. I VERBALI SONO CONSERVATI PRESSO L'UFFICIO DI SEGRETERIA UNITAMENTE AGLI ESTREMI DI ESECUTIVITA' ED ALLE EVENTUALI ORDINANZE DI ANNULLAMENTO DA PARTE DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO.

SEZIONE 03

IL SINDACO DEL COMUNE

ART. 27

PRINCIPI GENERALI

01. IL SINDACO E' IL CAPO DI GOVERNO LOCALE ED IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI SOVRAINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.

02. HA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI E ESECUTIVE.

03. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'ELEZIONI, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

04. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E POTERI DI AUTOORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL'UFFICIO.

ART. 28

COMPETENZE

01. IL SINDACO, QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE:

A) ASSICURA IL CARATTERE UNITARIO DELLA DIREZIONE POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE, ANCHE TRAMITE IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA'

DEGLI ORGANI ELETTIVI: A TAL FINE:

- CONVOCA E PRESIEDE LA GIUNTA, FISSANDONE L'ORDINE DEL GIORNO E ASSEGNA GLI ARGOMENTI SUI QUALI ESSA DEVE DELIBERARE TRA I COMPONENTI DELLA MEDESIMA, IN RELAZIONE ALLE DELEGHE RILASCIATE;

- CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO, FISSANDO L'ORDINE DEL GIORNO, SALVO I CASI NEI QUALI TALE FUNZIONE E' ATTRIBUITA DALLA LEGGE AL CONSIGLIERE ANZIANO;

- FIRMA I VERBALI E LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO CONGIUNTAMENTE AL SEGRETARIO COMUNALE;

- CONCORDA CON GLI ASSESSORI LE PUBBLICHE DICHIARAZIONI CHE ESSI INTENDONO RENDERE, OGNI QUALVOLTA POSSONO IMPEGNARE L'INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO;

- COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI, ANCHE MEDIANTE L'EVENTUALE ISTITUZIONE DI COMITATI INTERASSESSORILI, CON IL COMPITO DI ESAMINARE QUESTIONI DI COMUNE COMPETENZA, DI FORNIRE INDICAZIONI SU PROBLEMI DI RILEVANTE IMPORTANZA, DI INDIVIDUARE L'INDIRIZZO AMMINISTRATIVO PER LA PROPOSTA DI PROGRAMMI E PROGETTI CONCERNENTI DIVERSE FUNZIONI DELL'ENTE; TALI COMITATI POSSONO AVVALERSI DELLA CONSULENZA DEL SEGRETARIO, DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI, DELLA GIUNTA E DI ESPERTI NON APPARTENENTI ALL'AMMINISTRAZIONE;

- APPROVA GLI ACCORDI DI PROGRAMMA SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE, FERMO RESTANDO LA COMPETENZA DELLA GIUNTA AD ESPRIMERE IL CONSENSO SU DI ESSI;

B) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DEL COMUNE, A TAL FINE:

- RAPPRESENTA L'ENTE IN TUTTI I RAPPORTI E LE SEDI

POLITICO-AMMINISTRATIVO, A LIVELLO LOCALE, PROVINCIALE, REGIONALE E NAZIONALE.

- RAPPRESENTA L'ENTE NELLA STIPULAZIONE DELLE CONVENZIONI PER LO SVOLGIMENTO, IN MODO COORDINATO, TRA ENTI DI FUNZIONI E SERVIZI;

- RAPPRESENTA L'ENTE IN GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI OD AMMINISTRATIVI, PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA ALL'AZIONE O ALLA PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO;

- FIRMA TUTTI GLI ATTI NELL'INTERESSE DELL'AMMINISTRAZIONE PER I QUALI TALE POTERE NON SIA ATTRIBUITO DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI.

- CONCLUDE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE, AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI;

C) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI, NONCHE' ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI, A TALE FINE:

- SVOLGE ATTIVITA' PROPULSIVA E IMPARTISCE LE DIRETTIVE, INDICANDO OBIETTIVI ED ATTIVITA', NECESSARIE AD ASSICURARE LA

REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI E DEI PROGETTI DELL'ENTE, FERMI RESTANDO I COMPITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA ATTRIBUITI DALLA LEGGE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI;

- SOTTOSCRIVE, CONGIUNTAMENTE AL SEGRETARIO COMUNALE O AL RESPONSABILE DEI SERVIZI, IN RELAZIONE ALLA LORO COMPETENZA, PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE PREORDINATI A GARANTIRE IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI;

- SOTTOSCRIVE, CONGIUNTAMENTE AL SEGRETARIO COMUNALE O AI RESPONSABILI DEI SERVIZI IN RELAZIONE ALLA LORO COMPETENZA, I PROVVEDIMENTI NECESSARI AD ASSICURARE IL COORDINAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI, ANCHE MEDIANTE LA COSTITUZIONE DI GRUPPI DI STUDIO E DI LAVORO PER ESAMINARE, VALUTARE E PROPORRE INIZIATIVE E SOLUZIONI RELATIVAMENTE A QUESTIONI E PROBLEMI INTERSETTORIALI, EVENTUALMENTE AVVALENDOSI, PREVIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA, DI ESPERTI NON APPARTENENTI ALL'AMMINISTRAZIONE;

- ACQUISISCE DIRETTAMENTE ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI, ANCHE RISERVATI, PRESSO I SERVIZI E GLI UFFICI, ANCHE AL FINE DI CONTROLLARE LO STATO E LE MODALITA' DI ESECUZIONE DEL PROGRAMMA E DEI PROGETTI DELL'ENTE;

- PROMUOVE TRAMITE IL SEGRETARIO INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'ATTIVITA' DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI.

- INTRAPRENDE OGNI AZIONE OPPORTUNA NEI CONFRONTI DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI CHE NELL'ESERCIZIO DELLE LORO COMPETENZE ABBIANO PRODOTTO VIOLAZIONI DI INTERESSI ESPRESSI DALLA COMUNITA'.

02. IL SINDACO EMETTE ORDINANZE IN CONFORMITA' ALLA LEGGE ED AI REGOLAMENTI GENERALI E COMUNALI.

03. IL SINDACO ESERCITA TUTTE LE ALTRE FUNZIONI ESPRESSAMENTE ATTRIBUITEGLI DALLA LEGGE.

ART. 29

VICE - SINDACO

01. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO TEMPORANEO DEL SINDACO, LE FUNZIONI SONO ESERCITATE DA UN ASSESSORE A TAL FINE DA LUI DELEGATO (VICE SINDACO); IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO E DEL VICE SINDACO, TALI FUNZIONI SONO SVOLTE DA ALTRO ASSESSORE IN ORDINE DI ETA';

02. DEGLI ATTI DI DELEGA DEVE ESSERE DATA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO E AL PREFETTO.

ART. 30

DELEGHE AGLI ASSESSORI

01. IL SINDACO PUO' DELEGARE AGLI ASSESSORI, CON PROPRIO ATTO DA COMUNICARE AL CONSIGLIO E AL PREFETTO, L'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE INDICATE DALL' ARTT. 28 LETTERE B) E C), RIFERITE AD UNO O PIU' SETTORI NEI QUALI SI SVOLGONO LE FUNZIONI ATTRIBUITE DALLA LEGGE COMUNALE, OVVERO A SPECIFICI PROGRAMMI, SECONDO I CRITERI PREVISTI NEL DOCUMENTO IN BASE AL QUALE IL CONSIGLIO ELEGGE LA GIUNTA.

02. GLI ASSESSORI RELAZIONANO NELLA GIUNTA E NEL CONSIGLIO SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI CONCERNENTI LA MATERIA LORO DELEGATA.

03. IL SINDACO PUO' INOLTRE DELEGARE AGLI ASSESSORI L'ADOZIONE DI SINGOLI ATTI E PROVVEDIMENTI DI RILEVANZA ESTERNA, OLTRE A QUELLI DELEGATI AI SENSI DEL PRIMO COMMA.

CAPO 02

ORGANI NON ELETTIVI

ART. 31

SEGRETARIO COMUNALE

01. AL SEGRETARIO SPETTA LA SINTESI E IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVA AFFIDATA AI SERVIZI E AGLI UFFICI.

02. IL SEGRETARIO, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITE DAL SINDACO DA CUI

A) SOVRAINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI E NE COORDINA L'ATTIVITA'.

B) STABILISCE I CRITERI GENERALI PER ASSICURARE UNIFORMITA' AI PROCEDIMENTI NECESSARI ALL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI SVOLTA DAI SETTORI E DAI SERVIZI COMPETENTI;

C) DISPONE IN MERITO ALL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI;

D) CURA GLI ATTI E LE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI UNITAMENTE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, AL QUALE SI SOSTITUISCE IN CASO DI RITARDO O DI OMISSIONI;

E) PROMUOVE EVENTUALI INDAGINI E VERIFICHE VOLTE SIA AD ACCERTARE LA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA DEI COMPITI SVOLTI DAI RESPONSABILI CHE A MIGLIORARNE L'EFFICIENZA E L'EFFICACIA;

F) PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO, CURANDONE LA VERBALIZZAZIONE NEI MODI DI CUI AGLI ARTT. 17 E 26.

G) SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE VERIFICA I PARERI FORMULATI DAI RESPONSABILI COMPETENTI SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA' E, SOTTO TALE PROFILO, ESPRIME IL PROPRIO PARERE CONCLUSIVO;

H) ROGA I CONTRATTI, NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DEL COMUNE, RIGUARDANTI LE ALIENAZIONI, LE LOCAZIONI, GLI ACQUISTI, LE SOMMINISTRAZIONI OD APPALTI DI OPERE;

I) ADOTTA, SENTITI I RESPONSABILI DEI SERVIZI, I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE PER QUANTO ATTIENE: AI CONGEDI ORDINARI E STRAORDINARI, ALLE ASPETTATIVE, ALLA MOBILITA' INTERNA, AI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DI CENSURA, ALL'AUTORIZZAZIONE DELLO STRAORDINARIO E DELLE TRASFERTE.

L) SOTTOSCRIVE LE DICHIARAZIONI E GLI ACCERTAMENTI ATTRIBUITI DALLE DISPOSIZIONI ALLA SUA COMPETENZA;

M) PRESIEDE LE COMMISSIONI DI CONCORSO DIRETTAMENTE O DELEGANDO UN DIRIGENTE.

03. AL SEGRETARIO, DATA LA COMPLESSITA' DELLA STRUTTURA SPETTANO POTERI DI COORDINAZIONE, E CONTROLLO.

04. PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI DIREZIONE DI SEGRETARIO SI AVVALE DI UN APPOSITO UFFICIO DI SEGRETERIA.

ART. 32

VICE - SEGRETARIO

01. UN FUNZIONARIO DIRETTIVO IN POSSESSO DI LAUREA, OLTRE ALLE ATTRIBUZIONI SPECIFICHE PREVISTE DAL MANSIONARIO PER IL POSTO RICOPERTO, PUO' ESSERE INCARICATO DALLA GIUNTA COMUNALE, SENTITO IL SEGRETARIO, DI FUNZIONI VICARIE OD AUSILIARIE, DA ASSOLVERE UNICAMENTE IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO PER MOTIVI DI FATTO O DI DIRITTO DEL TITOLARE DELL'UFFICIO.

02. DELL'INCARICO DEVE ESSERE DATA COMUNICAZIONE AL PREFETTO.

ART. 33

RESPONSABILI DEI SERVIZI

01. AI RESPONSABILI DEI SERVIZI, IN ARMONIA CON LE COMPETENZE DEL SEGRETARIO, SPETTA IL COMPITO DELLA GESTIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, DANDO ATTUAZIONE ALL'ATTIVITA' DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO SVOLTA DAGLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE.

02. A TAL FINE, NELL'AMBITO DELLE ATTRIBUZIONI DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, SVOLGONO TUTTI I COMPITI CONNESSI ALLA SCELTA ED ALL'IMPIEGO DEI MEZZI PIU' IDONEI AD ASSICURARE LA LEGALITA', L'IMPARZIALITA', L'ECONOMICITA', LA CORRETTEZZA E L'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, ESCLUSA OGNI ALTRA VALUTAZIONE DELL'INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITO.

03. SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO ED IN CONFORMITA' ALLE MODALITA' DEFINITE DAI REGOLAMENTI, I RESPONSABILI DEI SERVIZI:

A) COORDINANO E DIRIGONO UFFICI E SERVIZI. OLTRE AD ESSERE PREPOSTI ALLA DIREZIONE DI STRUTTURE ORGANIZZATIVE, SONO RESPONSABILI DI

SPECIFICI PROGRAMMI O PROGETTI LORO AFFIDATI;
B) FORMULANO PARERI SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE;
C) CURANO, IN CONFORMITA' ALLE DIRETTIVE, TUTTE LE FASI ISTRUTTORIE DELLE DELIBERAZIONI E DEI PROVVEDIMENTI CHE DOVRANNO ESSERE ADOTTATI DAGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI.
04. I RESPONSABILI DEI SERVIZI RISPONDONO DEI RISULTATI CONSEGUITI, IN RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI ED AGLI OBIETTIVI LORO INDICATI ED AI MEZZI MESSI A LORO DISPOSIZIONE.

ART. 34

RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA

01. AL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA, OLTRE AI COMPITI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO, SPETTA LA FORMULAZIONE DEL PARERE CONCERNENTE LA REGOLARITA' CONTABILE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, NONCHE' L' ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA. AD ESSO SPETTA ALTRESI' LA SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ATTI CONTABILI E FINANZIARI DI CUI ALLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L' ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE.

CAPO 03

ORGANI AUSILIARI

ART. 35

COLLEGIO DEI REVISORI

01. E' IL COLLEGIO DEI REVISORI ORGANO AUSILIARIO DEL COMUNE.
02. L' ELEZIONE, LA COMPOSIZIONE E LA DURATA IN CARICA, LA PRESIDENZA DEL COLLEGIO, NONCHE' LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI DECADENZA DEI SUOI COMPONENTI, SONO REGOLATE DALLA LEGGE.
03. COMPITI, MODALITA' DI FUNZIONAMENTO COMPENSO DEL COLLEGIO SONO FISSATI DAL REGOLAMENTO.

ART. 36

SOSTITUZIONE

01. IN CASO DI MORTE, DI RINUNCIA, DI DECADENZA O DI REVOCA PER INADEMPIENZA DI UN REVISORE, IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE ALLA SUA SOSTITUZIONE.
02. I REVISORI DESIGNATI IN SOSTITUZIONE RIMANGONO IN CARICA FINO ALLA SCADENZA DEL COLLEGIO.

ART. 37

DOVERI

01. IL COLLEGIO DEI REVISORI ADEMPIE AI PROPRI DOVERI IN CONFORMITA' ALLA LEGGE, AL PRESENTE STATUTO E AL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

ART. 38

RESPONSABILITA'

01. I REVISORI DEVONO ADEMPIERE AI PROPRI DOVERI SECONDO LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, SONO RESPONSABILI DELLA VERITA' DELLE LORO ATTESTAZIONI E DEVONO CONSERVARE IL SEGRETO SUI FATTI E SUI DOCUMENTI DI CHI HANNO CONOSCENZA PER RAGIONE DEL LORO UFFICIO.

02. IN CASO DI INADEMPIENZA AI DOVERI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE I REVISORI SONO REVOCATI.

03. ESSI SONO RESPONSABILI SOLIDALMENTE CON GLI AMMINISTRATORI PER I FATTI E LE OMISSIONI DI QUESTI, QUANDO IL DANNO NON SI SAREBBE PRODOTTO SE ESSI AVESSERO VIGILATO IN CONFORMITA' DEGLI OBBLIGHI DELLA LORO CARICA.

04. L'AZIONE DI RESPONSABILITA' CONTRO I REVISORI E' REGOLATA DALLA LEGGE.

CAPO 04

UFFICI

ART. 39

CRITERI DI ORGANIZZAZIONE

01. L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEL COMUNE E' DEFINITA NELL'APPOSITO REGOLAMENTO IN BASE A CRITERI DI AUTONOMIA OPERATIVA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE E SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA LE SINGOLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE CHE VERRANNO DIMENSIONATE ED AGGREGATE IN AREE FUNZIONALI SECONDO CRITERI DI FLESSIBILITA', AL FINE DI ASSICURARE LA PERMANENTE RISPONDEZZA DELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI ALLE ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL COMUNE E AGLI OBIETTIVI INDICATI DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE.

03. LA PROGRAMMAZIONE E L'ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI SERVIZIO VENGONO IN OGNI CASO DEFINITE IN BASE A CRITERI CHE TENGONO CONTO DI EFFICACE ED EFFICIENTE EROGAZIONE DEI SERVIZI A FAVORE DEI CITTADINI, UNITAMENTE AL RISPETTO DEI CARICHI DI LAVORO ED AI RIFLESSI SUL DIMENSIONAMENTO DEGLI ORGANI.

04. L'EFFICIENZA E LA FUNZIONALITA' DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI VIENE PERSEGUITA PRIORITARIAMENTE MEDIANTE LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' PER OBIETTIVI.

ART. 40

PERSONALE

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

02. IL COMUNE CONDIVIDENDO LE FINALITA' DELLA LEGGE 125/91 ADOTTERA' DI CONCERTO CON GLI ORGANISMI RAPPRESENTATIVI DEL PERSONALE E COSI' COME DISPOSTO AL PUNTO 06 . DELL' ARTT. 02 PROGRAMMI TENDENTI A RIMUOVERE OSTACOLI CHE DI FATTO IMPEDISCONO LA PIENA REALIZZAZIONE DI PARI OPPORTUNITA' DI LAVORO E NEL LAVORO TRA UOMINI E DONNE.

03. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI

DELL'ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI ED ALLO STATUTO.

04. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE TENUTO CONTO, DEI CONTRATTI NAZIONALI DI CATEGORIA, DISCIPLINA IN PARTICOLARE:

- A) STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE;
- B) DOTAZIONE ORGANICA;
- C) MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO;
- D) DIRITTI, DOVERI E SANZIONI;
- E) MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
- F) TRATTAMENTO ECONOMICO.

ART. 41

CONTROLLI DI GESTIONE

01. ACCERTAMENTI E CONTROLLI, COMPRESI QUELLI ECONOMICI INTERNI, INTESI A CONOSCERE E VERIFICARE L'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI E DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELL'ENTE SONO POSTI IN ESSERE DAI RESPONSABILI DEI SERVIZI ATTRAVERSO IL RICORSO A PROCEDURE INTERNE, ANCHE INFORMATICHE A CIO' FINALIZZATE, SECONDO QUANTO PREVISTO DAI REGOLAMENTI.

02. DEI RILIEVI FATTI E DEI RISULTATI CONSEGUITI VIENE DATA INFORMAZIONE AGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE.

TITOLO 03

SERVIZI PUBBLICI

ART. 42

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE, NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI, AD ISTITUIRE CON VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, I SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI E ATTIVITA', ANCHE DI CARATTERE NON IMPRENDITORIALE, RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLE COMUNITA', TENUTO CONTO DELLE CARATTERISTICHE SOCIALI ED ECONOMICHE DEL TERRITORIO COMUNALE.

02. PER TALI SERVIZI IL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE ALTRESI' LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE E DEI CORRISPETTIVI DA PORRE A CARICO DEGLI UTENTI, NELL'AMBITO DEI LIMITI STABILITI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

ART. 43

FORME DI GESTIONE

01. LA FORMA DI GESTIONE DEI SINGOLI SERVIZI COMUNALI E' INDIVIDUATA, TRA QUELLE STABILITE DALLA LEGGE, DAL CONSIGLIO COMUNALE SULLA BASE DI VALUTAZIONI COMPARATIVE E DOCUMENTATE, APPLICANDO PARAMETRI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA A CIASCUN PROGETTO DI FATTIBILITA'.

02. A TAL FINE SI PROVVEDE MEDIANTE ISTITUZIONI, PER LE ATTIVITA' A SCOPO SOCIALE CHE FORNISCONO SERVIZI NON DESTINATI ALLA VENDITA E, MEDIANTE AZIENDE SPECIALI, PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI E BENI FISICI

DESTINATI ALLA VENDITA.

03. QUALORA LA COMPLESSITA' DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE LO RICHIEDA, OPPURE SI RENDA COMUNQUE OPPORTUNA LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI, SI PROVVEDE MEDIANTE LA COSTITUZIONE DI CONSORZI, DI SOCIETA' CONSORTILI, DI SOCIETA' DI CAPITALI E DI IMPRESE COOPERATIVE, NON NECESSARIAMENTE A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO.

04. LA PARTECIPAZIONE DEL CAPITALE PUBBLICO DOVRA' ESSERE PREVALENTE QUALORA LA FINALITA' DELLA SOCIETA' O DEL CONSORZIO SIA LA GESTIONE DI UN SERVIZIO PUBBLICO LOCALE.

05. I SERVIZI COMUNALI SONO DATI IN CONCESSIONE A TERZI, QUANDO SUSSISTONO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE.

06. I SERVIZI COMUNALI SONO ASSUNTI IN GESTIONE DIRETTA NEI CASI IN CUI L'ORGANIZZAZIONE DEI FATTORI PRODUTTIVI E DELLE ATTIVITA' TRAMITE LE STRUTTURE DEL COMUNE SIA MOTIVATA DALLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO, IN RELAZIONE ALLA MODESTA DIMENSIONE OVVERO ALLA SEMPLICITA' O ALLA DISCONTINUITA' DEI PROCESSI PRODUTTIVI.

07. NELLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI IL COMUNE POTRA' AVVALERSI DELLA COLLABORAZIONE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DELL'ASSOCIAZIONISMO.

ART. 44

ISTITUZIONI

01. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI, PREVISTE DALLA LEGGE QUALI ORGANISMI STRUMENTALI DEL COMUNE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, DOTATI DI AUTONOMIA GESTIONALE, SONO DISCIPLINATI DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI SPECIALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

02. ALLA COSTITUZIONE DI CIASCUNA ISTITUZIONE IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE MEDIANTE DELIBERAZIONE CHE DEVE INDICARE:

A) LE FINALITA' DELL'ISTITUZIONE.

B) I PARAMETRI COMPARATIVI DI EFFICIENZA TRA LA GESTIONE IN ECONOMIA E QUELLA DELL'ISTITUZIONE, CON RIFERIMENTO ANCHE AI LIVELLI DI SERVIZI PRESTATI;

C) IL CAPITALE DI DOTAZIONE DA CONFERIRE ED I RELATIVI MEZZI DI FINANZIAMENTO, NONCHE' IL PERSONALE DELLE STRUTTURE COMUNALI DA TRASFERIRE EVENTUALMENTE ALL'ISTITUZIONE.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE:

A) DETERMINA GLI INDIRIZZI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DA PARTE DELL'ISTITUZIONE, ANCHE SULLA BASE DEI RISULTATI ANNUALMENTE CONSEGUITI DALLE MEDESIME;

B) APPROVA, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, I PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONCERNENTI L'ISTITUZIONE, CHE SI CONFIGURANO COME ATTI FONDAMENTALI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, IN BASE A QUANTO STABILITO DALLA LEGGE;

C) ESERCITA LA VIGILANZA SULL'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE TRAMITE IL SINDACO CHE PUO' ACQUISIRE ATTI, DOCUMENTI E INFORMAZIONI, ANCHE RISERVATI, CONCERNENTI L'ISTITUZIONE E PROMUOVERE INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE; IL CONSIGLIO COMUNALE, SU INIZIATIVA DELLA GIUNTA OVVERO SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI, QUALORA

ABBA MOTIVO DI RITENERE CHE GLI ORGANI DELL' ISTITUZIONE NON OTTEMPERINO A NORMA DI LEGGE OVVERO PREGIUDICHINO GLI INTERESSI DELL' ISTITUZIONE O DEL COMUNE, PUO' PROVVEDERE ALLA REVOCA DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 45

ORGANI DELLE ISTITUZIONI

01. SONO ORGANI DELL' ISTITUZIONE:

- IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- IL PRESIDENTE
- IL DIRETTORE.

02. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' COMPOSTO DA TRE O CINQUE MEMBRI, COMPRESO IL PRESIDENTE.

03. IL PRESIDENTE ED I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, AL DI FUORI DEL PROPRIO SENO, FRA COLORO CHE POSSIEDONO I REQUISITI PER L' ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E CHE HANNO UNA SPECIALE COMPETENZA TECNICA E/O AMMINISTRATIVA, PER STUDI COMPIUTI O PER FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI, DEBITAMENTE DOCUMENTATA DA CURRICULUM. ESSI SONO NOMINATI PER UN PERIODO CORRISPONDENTE A QUELLO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DA CUI SONO

STATI ELETTI E DURANO IN CARICA FINO ALLA NOMINA DEI SUCCESSORI. SI POSSONO PREVEDERE MAGGIORANZE PARTICOLARI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NONCHE' LA REVOCA DEGLI STESSI NELL' IPOTESI DI CAMBIAMENTO DELLA GIUNTA.

04. LE INCOMPATIBILITA' A RICOPRIRE LA CARICA DI PRESIDENTE O COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO QUELLE STABILITE PER LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

05. IL REGOLAMENTO PREVEDE LE INDENNITA' O I COMPENSI DA EROGARE AI COMPONENTI DEGLI ORGANI DELL' ISTITUZIONE CHE IN OGNI CASO NON POSSONO ESSERE SUPERIORI A QUELLI DOVUTI PER I CORRISPONDENTI ORGANI DEL COMUNE.

06. IL PRESIDENTE RAPPRESENTA L' ISTITUZIONE NELL' ESERCIZIO DELL' AUTONOMIA GESTIONALE; ESSO CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO, SOVRAINTENDE AL FUNZIONAMENTO DELL' ISTITUZIONE ED ALL' ESECUZIONE DEGLI ATTI, FERME RESTANDO LE ATTRIBUZIONI DEL DIRETTORE.

07. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ADOTTA TUTTI I PROVVEDIMENTI PER L' ESERCIZIO DELL' AUTONOMIA GESTIONALE DELL' ISTITUZIONE, FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DAL PRECEDENTE ARTICOLO IN ORDINE ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E FATTI SALVI GLI ATTI DI GESTIONE DEMANDATI AL DIRETTORE.

08. SONO APPLICABILI, ALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, LE NORME STABILITE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO

PER LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE.

09. IL DIRETTORE HA LA RESPONSABILITA' GESTIONALE DELL' ISTITUZIONE; ESSO A TALE FINE SVOLGE, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, TUTTI I COMPITI, PREVISTI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

10. IL DIRETTORE E' NOMINATO DALLA GIUNTA COMUNALE TRA I RESPONSABILI DEI SERVIZI DEL COMUNE OVVERO MEDIANTE CONTRATTO DI DIRITTO PUBBLICO O DI DIRITTO PRIVATO, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE, PER UNA DURATA NON SUPERIORE A TRE ANNI; LA NOMINA E' RINNOVABILE.

ART. 46

AZIENDE SPECIALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE ALLA COSTITUZIONE DI AZIENDE SPECIALI, IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALLE NORME VIGENTI PER TALI ENTI STRUMENTALI.

02. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELL'AZIENDA SPECIALE SONO DISCIPLINATI DAL PROPRIO STATUTO, APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, CHE STABILISCE ALTRESI' LE MODALITA' CON LE QUALI VIENE ASSICURATO IL POTERE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO SULL'ATTIVITA' DELL'AZIENDA.

03. IL PRESIDENTE ED I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, AL DI FUORI DEL PROPRIO SENSO, FRA COLORO CHE HANNO I REQUISITI PER LA NOMINA A CONSIGLIERE COMUNALE ED UNA SPECIALE COMPETENZA TECNICA E/O AMMINISTRATIVA, PER STUDI COMPIUTI, PER FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO AZIENDE PUBBLICHE O PRIVATE, PER UFFICI PUBBLICI RICOPERTI, DEBITAMENTE DOCUMENTATE DA CURRICULUM.

04. IL PRESIDENTE E I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POSSONO ESSERE REVOCATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, SU INIZIATIVA DELLA GIUNTA OVVERO SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI, IN CASO DI COMPORTAMENTO CONTRASTANTE CON DISPOSIZIONI DI LEGGE OVVERO PREGIUDIZIEVOLI AGLI INTERESSI DELLA AZIENDA O DEL COMUNE.

ART. 47

PARTECIPAZIONE A SOCIETA'

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELIBERARE CHE LA GESTIONE DI UN SERVIZIO PUBBLICO AVVENGA A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI, APPOSITAMENTE COSTITUITA, IL CUI CAPITALE SIA DETENUTO PER ALMENO 51 PER CENTO DALL'ENTE PUBBLICO LOCALE, QUANDO LA NATURA DEL SERVIZIO FACCIA RITENERE OPPORTUNA, SULLA BASE DI IDONEA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA E FUNZIONALE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.

02. GLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETA', NOMINATI DAL COMUNE, DEVONO ESSERE SCELTI TRA PERSONE CHE SIANO ESTRANEE AL CONSIGLIO COMUNALE, DI COMPROVATA ESPERIENZA AMMINISTRATIVA E TECNICO-PROFESSIONALE NEL PARTICOLARE SETTORE DI ATTIVITA', SECONDO QUANTO STABILITO DAL REGOLAMENTO PER LE NOMINE, TALE REGOLAMENTO DISCIPLINERA' ALTRESI' LE MODALITA' CON LE QUALI VIENE ASSICURATO IL RAPPORTO TRA L'AUTONOMO SVOLGIMENTO DEL MANDATO E GLI INDIRIZZI DEL COMUNE.

03. IL SINDACO O LA GIUNTA PER QUANTO DI LORO COMPETENZA, O IL CONSIGLIO POTRANNO INDIVIDUARE L'OPPORTUNITA' DI VARIAZIONI RISPETTO

ALLE POSIZIONI CHE GLI AMMINISTRATORI SI PROPONGONO DI ASSUMERE NEGLI ORGANI DELIBERANTI DELL'ENTE O DELLA SOCIETA' NEI QUALI SVOLGONO IL PROPRIO MANDATO. IN QUESTO CASO, IL SINDACO ED EVENTUALMENTE UNO O PIU' MEMBRI DELLA GIUNTA O IL SEGRETARIO COMUNALE,

SU INCARICO DEL SINDACO, METTERANNO A CONOSCENZA GLI AMMINISTRATORI DELLE OPPORTUNITA' DI VARIAZIONE RISPETTO ALLE POSIZIONI COMUNICATE PER ISCRITTO, ALLE QUELLI L'AMMINISTRATORE NON E' NECESSARIAMENTE TENUTO AD ADEGUARSI E IN QUESTO CASO NE DARA' MOTIVAZIONE PER ISCRITTO.

04. GLI AMMINISTRATORI NOMINATI SU MANDATO DEL CONSIGLIO RIFERIRANNO BREVEMENTE E PER ISCRITTO SULLE DELIBERAZIONI ADOTTATE IN OGNI RIUNIONE DEGLI ORGANI DELL'ENTE/SOCIETA' IN CUI OPERANO, CON ESCLUSIONE DI QUELLE RIGUARDANTI L'AMMINISTRAZIONE CORRENTE E DI QUELLE LA CUI DIVULGAZIONE PUO' DIMINUIRE L'AUTONOMIA O LA COMPETITIVITA' DELL'ENTE/SOCIETA'. PER QUESTE ULTIME RIFERIRANNO A VOCE AL SINDACO O ALLA GIUNTA.

05. IL SINDACO DESIGNA I DELEGATI A RAPPRESENTARE IL COMUNE NELLE ASSEMBLEE DEGLI ENTI, CONSORZI E SOCIETA'; ESSI RIFERIRANNO PER ISCRITTO ALLEGANDO LE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI.

06. IL SINDACO PROMUOVE ACCORDI DI PROGRAMMA CON GLI ALTRI ENTI PUBBLICI AL FINE DI ASSICURARE COORDINAMENTO DEGLI INDIRIZZI E NELL'ASSUNZIONE DELLE DELIBERAZIONI DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI DA LORO NOMINATI NEGLI ENTI, NEI CONSORZI E NELLE SOCIETA' DI CAPITALI.

TITOLO 04

COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI

ART. 48

PRINCIPI

01. AL FINE DI ASSICURARE NEL MODO PIU' EFFICIENTE ED EFFICACE LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI E LA REALIZZAZIONE DEI PROPRI SERVIZI, DELLE OPERE, DEGLI INTERVENTI E DEI PROGRAMMI, IL COMUNE IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA ALLA MASSIMA COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI, SECONDO LE FORME PREVISTE DALLA LEGGE E CON LE MODALITA' DISCIPLINATE DAL PRESENTE STATUTO.

ART. 49

CONVENZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELIBERARE APPOSITE CONVENZIONI CON LA PROVINCIA O CON ALTRI COMUNI E COMUNITA' MONTANE ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LO SVOLGIMENTO IN MODO COORDINATO E CONTINUATIVO, DI FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI.

ART. 50

CONSORZI

01. PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI, IL COMUNE PUO' COSTITUIRE UN CONSORZIO CON PROVINCIA E COMUNI, SECONDO LE

NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI, SALVO QUANTO PREVISTO NEL PRESENTE ARTICOLO.

02. A TAL FINE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, UNA CONVENZIONE TRA GLI ENTI CONSORTILI, UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

03. E' ORGANO DEL CONSORZIO, IN AGGIUNTA AGLI ORGANI PREVISTI PER LE AZIENDE SPECIALI, L'ASSEMBLEA, DI CUI IL SINDACO O SUO DELEGATO FA PARTE CON RESPONSABILITA' PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FISSATA DALLA CONVENZIONE E DALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

SPETTA ALL'ASSEMBLEA ELEGGERE IL PRESIDENTE IL SUO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DI ADOTTARE GLI ATTI FONDAMENTALI PREVISTI DALLO STATUTO.

ART. 51

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI DI INTERVENTO CHE RICHIEDONO PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE, L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL COMUNE E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI, IL SINDACO, IN RELAZIONE ALLA COMPETENZA PRIMARIA O PREVALENTE DEL COMUNE SULL'OPERA, SUGLI INTERVENTI O PROGRAMMI DI INTERVENTO, PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI E PER DETERMINARE I TEMPI, LE MODALITA', IL FINANZIAMENTO ED OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

02. IL COMUNE E', ALTRESI' AUTORIZZATO AD ADERIRE AGLI ACCORDI DI PROGRAMMA PROMOSSI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI.

03. GLI ACCORDI CONCLUSIVI, DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, DEBONO ESSERE STIPULATI PER ISCRITTO E DELIBERATI DALLA GIUNTA COMUNALE.

AD ESSI SI APPLICANO I PRINCIPI DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI E CONTRATTI, IN QUANTO COMPATIBILI, NONCHE' TUTTE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE SUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.

ART. 52

CONFERENZA DEI SERVIZI

01. UNA CONFERENZA DEI SERVIZI PUO' ESSERE INDETTA QUANDO SIA OPPORTUNO EFFETTUARE UN ESAME CONTESTUALE DEI VARI INTERESSI COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO OVVERO QUANDO IL COMUNE DEBBA ACQUISIRE INTESE, CONCERTI, NULLA OSTA O ASSENSI COMUNQUE

DENOMINATI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. IN TAL CASO LE DETERMINAZIONI CONCORDATE NELLA CONFERENZA TRA TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERVENUTE TENGONO LUOGO DEGLI ATTI PREDETTI.

02. LE CONFERENZE DEI SERVIZI SONO INDETTE DAL SINDACO O DALL'ASSESSORE DELEGATO, OVVERO DAL SEGRETARIO E IN RELAZIONE ALLE RISPETTIVE COMPETENZE, TENUTO CONTO DELLE FINALITA' PERSEGUITE.

03. ALLE CONFERENZE DEI SERVIZI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE.

04. IL COMUNE E', ALTRESI', AUTORIZZATO A PARTECIPARE ALLE CONFERENZE DEI

SERVIZI CONVOCATE ED ORGANIZZATE DA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, CON LE PROCEDURE E SECONDO LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE.

TITOLO 05

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 53

COLLABORAZIONE DEI CITTADINI

01. A TAL FINE DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO, L'IMPARZIALITA', L'EFFICACIA E LA TRASPARENZA DELLA PROPRIA AZIONE AMMINISTRATIVA, IL COMUNE PROMUOVE E GARANTISCE LA COLLABORAZIONE E LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, SINGOLI ED ASSOCIATI, NELLE FORME STABILITE DALLA LEGGE, SECONDO I PRINCIPI FISSATI DAL PRESENTE STATUTO E CON LE MODALITA' STABILITE DALL'APPOSITO REGOLAMENTO.

02. TALI FORME DI COLLABORAZIONE SONO ASSICURATE MEDIANTE:

- A) L'ACCESSO AGLI ATTI, ALLE INFORMAZIONI, ALLE STRUTTURE ED I SERVIZI;
- B) LA PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI;
- C) L'AMMISSIONE DI ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE;
- D) L'ISTITUZIONE DI CONSULTE DI SETTORE.

ART. 54

ACCESSO AGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE

01. IL COMUNE ASSICURA L'ACCESSO ALLE PROPRIE STRUTTURE E SERVIZI AI CITTADINI, AGLI ENTI, ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ALLE ASSOCIAZIONI, O LORO DELEGAZIONI, AVENTI SEDE NEL TERRITORIO DEL COMUNE O CHE IVI SVOLGONO LA LORO ATTIVITA'.

02. NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI DOVRANNO ESSERE ASSICURATE LE MODALITA' PER FORNIRE INFORMAZIONI, COORDINARE PROGRAMMI E PROGETTI DI ASSISTENZA A FAVORE DEI DISABILI AFFINCHE' ESSE ABBIANO LE STESSE OPPORTUNITA' DI INSERIMENTO SCOLASTICO, LAVORATIVO E SOCIALE DELLA PERSONA SANA.

03. PER LE ATTIVITA' PREVISTE DAL COMMA PRECEDENTE POSSONO ESSERE CHIAMATI A COLLABORARE ANCHE RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI DEI DISABILI ED OBIETTORI DI COSCIENZA AL SERVIZIO MILITARE, NELLE FORME CHE VERRANNO STABILITE DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 55

PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI

01. LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AI PROCEDIMENTI INDIVIDUATI DAL COMUNE, IN BASE ALLE NORME VIGENTI, E' REGOLATA DALLE MEDESIME E SI REALIZZA CON LE MODALITA' DI CUI AL PRESENTE STATUTO E DEI REGOLAMENTI.

02. IL SEGRETARIO O I RESPONSABILI DEI SERVIZI, IN RELAZIONE ALLA LORO COMPETENZA, PROVVEDONO A DARE NOTIZIA DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE COMUNICAZIONE, OVE DOVUTA, DA EFFETTUARSI CON LE MODALITA' E NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI PREVISTI DALLA LEGGE.

03. TALI SOGGETTI HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEI PROCEDIMENTI SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO

PRECEDENTE; ESSI HANNO ALTRESI' DIRITTO DI PRESENTARE MEMORIE SCRITTE E DOCUMENTI PRIMA DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE, CHE DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE VALUTATI, OVE SIANO PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

04. GLI ACCORDI CON GLI INTERESSATI, IN ACCOGLIMENTO DI OSSERVAZIONI E PROPOSTE, AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE, SONO STIPULATI DAL SINDACO O DAL SEGRETARIO O DAL RESPONSABILE IN RELAZIONE ALLA LORO COMPETENZA.

05. QUALORA, NEI CASI STABILITI DALLA LEGGE, TALI ACCORDI SOSTITUISCANO I PROVVEDIMENTI FINALI, ESSI SONO ADOTTATI DALLA GIUNTA O DAL SEGRETARIO O DAI RESPONSABILI IN RELAZIONE ALLE LORO COMPETENZE.

06. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO, DI CUI AL PRIMO COMMA, L'UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA E DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO PROCEDURALE NONCHE' IL TERMINE ENTRO CUI ESSO DEVE CONCLUDERSI.

ART. 56

ISTANZE - PETIZIONI - PROPOSTE

01. TUTTI I CITTADINI, SINGOLI OD ASSOCIATI, HANNO DIRITTO DI RIVOLGERE ALL'AMMINISTRAZIONE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DIRETTI A PROMUOVERE UNA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI. IL COMUNE RICONOSCE L'INTERESSE PUBBLICO CONNESSO A TALI INIZIATIVE.

02. L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI ESAMINARLE TEMPESTIVAMENTE EDI FAR CONOSCERE AGLI INTERESSATI LA RELATIVA DECISIONE.

03. L'APPOSITO REGOLAMENTO, CON RIFERIMENTO A TALI ATTI PARTECIPATIVI, DOVRA' DISCIPLINARE LA FORMA E LE MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE, INDICARE GLI ORGANI O GLI UFFICI A CUI POTRANNO ESSERE DIRETTI, INDIVIDUARE LE PROCEDURE E LE MODALITA' PER LA LORO AMMISSIONE ED IL LORO ESAME, INDICARE IL TERMINE ENTRO CUI L'AMMINISTRAZIONE DOVRA' PRONUNCIARSI SULL'AMMISSIBILITA' E SUL MERITO, NONCHE' IL CONTENUTO TEORICO DELLE DETERMINAZIONI STESSE.

04. IN OGNI CASO A CIASCUN CITTADINO DOVRA' ESSERE GARANTITA, IN MASSIMO GRADO OD IN EGUAL MODO, LA POSSIBILITA' DI ASSUMERE LE SUDDETTE INIZIATIVE DI CARATTERE PARTECIPATIVO E DI ATTIVARE I RELATIVI PROCEDIMENTI.

ART. 57

REFERENDUM CONSULTIVO

01. IL COMUNE, SU INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE O SU PROPOSTA DEL 05% DEL CORPO ELETTORALE PUO' INDIRE UN REFERENDUM CONSULTIVO RIGUARDANTE REGOLAMENTI O PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI PERTINENZA E RILEVANTE INTERESSE COMUNALE, NONCHE', PIU' GENERALE, SU OGNI MATERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE.

02. NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI REFERENDUM LE SEGUENTI MATERIE:

- A) REVISIONE E MODIFICHE DELLO STATUTO COMUNALE
- B) DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE;
- C) DESIGNAZIONE E NOMINA DI RAPPRESENTATI;
- D) TRIBUTI LOCALI, CONTRIBUTI, TARIFFE.
- E) BILANCIO COMUNALE.

03. IN ORDINE ALL'AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM DOVRA' PRONUNCIARSI IL DIFENSORE CIVICO (UN COLLEGIO DI ESPERTI NOMINATO AI SENSI DEL REGOLAMENTO).

04. L'ESITO DEL REFERENDUM E' VALIDO SE ALLA VOTAZIONE HA PARTECIPATO LA MAGGIORANZA DEGLI ELETTORI CHIAMATI.

05. LE NORME DI ATTUAZIONE DELL'ISTITUTO DEL REFERENDUM SONO STABILITE IN APPOSITO REGOLAMENTO.

06. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NELLE DECISIONI DA ASSUMERSI SU QUESTIONI SOTTOPOSTE A REFERENDUM NON PUO' DELIBERARE IN MODO DIFFORME DALL'ESITO DELLO STESSO (SE NON A MAGGIORANZA DEI 2/3 DEI CONSIGLIERI).

ART. 58

ALTRE FORME DI CONSULTAZIONE POPOLARE

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' DISPORRE OGNI PIU' OPPORTUNA FORMA DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE, DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI, SINDACALI E COOPERATIVE E OGNI ALTRA FORMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE, IN VIA DIRETTA OD INDIRETTA, ANCHE CON SISTEMI DI INCHIESTA E DI SONDAGGIO DI OPINIONE. TALI FORME, DOVRANNO, COMUNQUE GARANTIRE IL MASSIMO GRADO DI OBIETTIVITA' E DI NEUTRALITA' DELLE INFORMAZIONI RACCOLTE E DOVRANNO RIGUARDARE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE. 02 L'APPOSITO REGOLAMENTO DEFINIRA' I MODI, LE FORME ED I TEMPI DELLE CONSULTAZIONI NONCHE' I CRITERI DI VALUTAZIONE E DI UTILIZZO DEI RELATIVI RISULTATI. L'ESITO DELLE SUDETTE CONSULTAZIONI NON POTRA' MAI ESSERE VINCOLANTE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

03. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ORGANIZZA, SU SPECIFICI ARGOMENTI, INCONTRI CON LA POPOLAZIONE DI PROPRIA INIZIATIVA O SU RICHIESTA SOTTOSCRITTA DA ALMENO 30 CITTADINI.

ART. 59

DIFENSORE CIVICO: NOMINA

01. IL DIFENSORE CIVICO E' NOMINATO DAL CONSIGLIO A SCRUTINIO SEGRETO ED A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, NELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA A QUELLA DI ELEZIONE DELLA GIUNTA.

ART. 60

INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

01. LA DESIGNAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO DEVE AVVENIRE TRA PERSONE CHE PER PREPARAZIONE ED ESPERIENZA DIANO AMPIA GARANZIA DI INDIPENDENZA, PROBITA' E COMPETENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA.

02. NON PUO' ESSERE NOMINATO DIFENSORE CIVICO:

A) CHI SI TROVA IN CONDIZIONI DI INELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

B) I PARLAMENTARI, I CONSIGLIERI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI, I MEMBRI DELLE COMUNITA' MONTANE E DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI;

C) I MINISTRI DI CULTO;

- D) GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI DI ENTI, ISTITUTI E AZIENDE PUBBLICHE O A PARTECIPAZIONE PUBBLICA, NONCHE' DI ENTI O IMPRESE CHE ABBIANO RAPPORTI CONTRATTUALI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE O CHE COMUNQUE RICEVANO DA ESSA A QUALSIASI TITOLO, SOVVENZIONI O CONTRIBUTI;
- E) CHI ESERCITA QUALSIASI ATTIVITA' DEL LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO, NONCHE' QUALSIASI ATTIVITA' PROFESSIONALE O COMMERCIALE, CHE COSTITUISCA L'OGGETTO DI RAPPORTI GIURIDICI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE;
- F) CHI HA ASCENDENTI O DISCENDENTI OVVERO PARENTI O AFFINI FINO AL 04 GRADO, CHE SIANO AMMINISTRATORI, SEGRETARIO O DIPENDENTI DEL COMUNE.
03. IL DIFENSORE CIVICO DECADE PER LE STESSE CAUSE PER LE QUALI SI PERDE LA QUALITA' DI CONSIGLIERE O PER SOPRAVVENIENZA DI UNA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' INDICATE NEL COMMA PRECEDENTE. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DI UNO DEI CONSIGLIERI COMUNALI. PUO' ESSERE REVOCATO DALL'UFFICIO CON DELIBERAZIONE MOTIVATA DAL CONSIGLIO PER GRAVE INADEMPIENZA AI DOVERI D'UFFICIO.

ART. 61

MEZZI E PREROGATIVE

01. IL DIFENSORE CIVICO VIGILA SULLA LEGALITA', L'IMPARZIALITA', L'EFFICIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE E DELLE AZIENDE, DELLE ISTITUZIONI, DEI CONSORZI E DEGLI ENTI CONTROLLATI DAL COMUNE STESSO
02. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO IDONEI LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, FORNITI DI ATTREZZATURE D'UFFICIO DI QUANT'ALTRO NECESSARIO PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO STESSO.
03. IL DIFENSORE CIVICO PUO' INTERVENIRE, SU RICHIESTA DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI O DI PROPRIA INIZIATIVA, PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI, I CONCESSIONARI DI SERVIZI, LE SOCIETA' CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE, PER ACCERTARE CHE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ABBA REGOLARE CORSO E CHE GLI ATTI SIANO CORRETTAMENTE E TEMPESTIVAMENTE EMANATI.
04. A TAL FINE PUO' CONVOCARE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E RICHIEDERE DOCUMENTI, NOTIZIE, CHIARIMENTI, SENZA CHE POSSA ESSERGLI OPPOSTO IL SEGRETO D'UFFICIO.
05. PUO', ALTRESI', PROPORRE DI ESAMINARE CONGIUNTAMENTE LA PRATICA ENTRO TERMINI PREFISSATI.
06. ACQUISITE TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI, RASSEGNA VERBALMENTE O PER ISCRITTO IL PROPRIO PARERE AL CITTADINO CHE NE HA RICHIESTO L'INTERVENTO, INTIMA, IN CASO DI RITARDO AGLI ORGANI COMPETENTI A PROVVEDERE ENTRO PERIODI TEMPORALI DEFINITI; SEGNALE AGLI ORGANI SOVRAORDINATI LE DISFUNZIONI, GLI ABUSI E CARENZE RISCONTRATI
07. L'AMMINISTRAZIONE HA OBBLIGO DI SPECIFICA MOTIVAZIONE, SE IL CONTENUTO DELL'ATTO ADOTTATO NON RECEPISCE I SUGGERIMENTI DEL

DIFENSORE, CHE PUO', ALTRESI' CHIEDERE IL RIESAME DELLA DECISIONE QUALORA RAVVISI IRREGOLARITA' O VIZI PROCEDURALI. IL SINDACO E' COMUNQUE TENUTO A PORRE LA QUESTIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL PRIMO CONSIGLIO COMUNALE.

08. TUTTI I RESPONSABILI DEI SERVIZI SONO TENUTI A PRESTARE LA MASSIMA COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITA' DEL DIFENSORE CIVICO

ART. 62

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO

01. IL DIFENSORE CIVICO PRESENTA, ENTRO IL MESE DI MARZO, LA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO PRECEDENTE, INDICANDO LE DISFUNZIONI RISCONTRATE, SUGGERENDO RIMEDI PER LA LORO ELIMINAZIONE E FORMULANDO PROPOSTE TESE A MIGLIORARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. LA RELAZIONE VIENE DISCUSSA DAL CONSIGLIO E RESA PUBBLICA.

03. IN CASI DI PARTICOLARE IMPORTANZA O COMUNQUE MERITEVOLI DI URGENTE SEGNALAZIONE, IL DIFENSORE PUO', IN QUALSIASI MOMENTO, FARNE RELAZIONE AL CONSIGLIO.

ART. 63

INDENNITA' DI FUNZIONE

01. IL DIFENSORE CIVICO VIENE CORRISPOSTA LA STESSA INDENNITA' PREVISTA PER GLI ASSESSORI COMUNALI.

ART. 64

DIFENSORE CIVICO DELLA COMUNITA' MONTANA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' VALUTARE, PREVIA INTESA CON LA COMUNITA' MONTANA, CHE IL DIFENSORE CIVICO VENGA ELETTO, D'ACCORDO CON TUTTI I COMUNI DELLA CIRCOSCRIZIONE, DAL CONSIGLIO DALLA COMUNITA' ED ASSOLVA LE SUE FUNZIONI PER TUTTI I CITTADINI DELLA VALLE.

TITOLO 06

GARANZIE

ART. 65

REVISIONE DELLO STATUTO

01. LE MODIFICAZIONI SOPPRESSIVE, AGGIUNTIVE E SOSTITUTIVE E L'ABROGAZIONE TOTALE O PARZIALE DELLO STATUTO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA STABILITA DALLA LEGGE PER L'APPROVAZIONE DELLO STATUTO.

02. LA PROPOSTA DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO IN SOSTITUZIONE DI QUELLO PRECEDENTE.

03. L'EFFETTO ABROGATIVO DELLO STATUTO DECORRE DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO.